

Previs Previdenza: Regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2020

Modifiche sostanziali rispetto al regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2018

Regolamento di previdenza 2018	Regolamento di previdenza 2020	Osservazioni
<p>Art. 7 Assicurazione facoltativa</p> <p>1. I lavoratori che sono impiegati presso più datori di lavoro e il cui salario annuo cumulativo supera il salario minimo ai sensi degli artt. 2 e 7 LPP possono farsi assicurare volontariamente presso la fondazione, d'intesa con i datori di lavoro interessati. La ripartizione proporzionale dei contributi compete al datore di lavoro affiliato.</p>	<p>Art. 7 Assicurazione facoltativa</p> <p>1. I lavoratori che sono impiegati presso più datori di lavoro e il cui salario annuo cumulativo supera il salario minimo ai sensi degli artt. 2 e 7 LPP possono farsi assicurare volontariamente presso la fondazione, d'intesa con i datori di lavoro interessati. La ripartizione proporzionale dei contributi compete al datore di lavoro affiliato.</p> <p>2. I consiglieri comunali, d'intesa con i datori di lavoro interessati, possono farsi assicurare presso la fondazione a condizione che sia garantita la parità di trattamento e che con l'indennità di funzione sia raggiunta la soglia d'ingresso prevista per legge. Ciò anche nel caso in cui i consiglieri comunali siano già obbligatoriamente assicurati in altro modo in ragione di un'attività lucrativa esercitata a titolo principale o esercitino un'attività lucrativa indipendente quale professione principale.</p>	<p>Paragrafo 2: nuovo Parità di trattamento: il datore di lavoro deve accordare a tutti i consiglieri comunali la possibilità di un'assicurazione facoltativa.</p>
<p>Art. 10.1 Salario annuo computabile</p> <p>1. Il salario computabile corrisponde al salario annuo soggetto al pagamento dei contributi AVS concordato all'inizio dell'anno o all'inizio del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni derogatorie sono disciplinate nel piano previdenziale. Se il rapporto di lavoro inizia nel corso dell'anno, il salario viene convertito in un salario annuo.</p>	<p>Art. 10.1 Salario annuo determinante</p> <p>1. Il salario annuo determinante corrisponde al salario AVS concordato all'inizio dell'anno o all'inizio del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LPP.</p> <p>2. Non rientrano nel salario determinante, in linea di massima, le componenti salariali occasionali come per esempio regali per anzianità di servizio, bonus, gratifiche, pagamenti di vacanze e lavoro straordinario, nonché</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegni familiari, per i figli e di nascita; - spese, regali; - onorari di amministrazione/partecipazioni agli utili. <p>Eventuali disposizioni derogatorie sono disciplinate nel piano previdenziale.</p>	<p>Integrazione con l'articolo LPP corrispondente; adattamento della formulazione; semplificazione della presentazione/enumerazione</p> <p>Il precedente paragrafo 3a) è ora incluso nel paragrafo 2.</p> <p>Il precedente paragrafo 4 è incluso nel paragrafo 3, 5a) e nell'esonero dal pagamento dei contributi.</p>

Regolamento di previdenza 2018	Regolamento di previdenza 2020	Osservazioni
<p>Art. 10.6 Mantenimento dell'assicurazione del precedente salario</p> <p>1. Le persone assicurate il cui salario annuo dopo il compimento del 58° anno di età viene al massimo dimezzato possono richiedere che la previdenza sia mantenuta al massimo per il precedente salario assicurato, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. L'accordo tra il datore di lavoro e la persona assicurata deve essere trasmesso alla fondazione a partire dal momento in cui viene ridotto il salario annuo.</p> <p>2. Il datore di lavoro e la persona assicurata partecipano al finanziamento dei contributi sul salario assicurato ridotto conformemente al piano previdenziale. I contributi del datore di lavoro e del lavoratore sulla differenza tra il salario assicurato ridotto e il salario precedente sono a carico della persona assicurata.</p> <p>3. Le prestazioni assicurate per i rischi di decesso e di invalidità sono calcolate dalla somma del salario assicurato ridotto e del salario assicurato ipotetico.</p>	<p>Art. 10.6 Mantenimento dell'assicurazione del precedente salario</p> <p>1. Le persone assicurate il cui salario annuo dopo il compimento del 58° anno di età viene al massimo dimezzato possono richiedere che la previdenza sia mantenuta al massimo per il precedente salario assicurato, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. L'accordo tra il datore di lavoro e la persona assicurata deve essere trasmesso alla fondazione a partire dal momento in cui viene ridotto il salario annuo.</p> <p>2. Il datore di lavoro e la persona assicurata partecipano al finanziamento dei contributi sul salario assicurato ridotto conformemente al piano previdenziale. I contributi del datore di lavoro e del lavoratore sulla differenza tra il salario assicurato ridotto e il salario precedente sono a carico della persona assicurata.</p> <p>3. Le prestazioni assicurate per i rischi di decesso e di invalidità sono calcolate dalla somma del salario assicurato ridotto e del salario assicurato ipotetico.</p> <p>4. Un pensionamento parziale ai sensi dell'art. 18.3 non è possibile se il rapporto assicurativo continua a sussistere con il precedente salario. Qualora, in seguito a una variazione del grado di occupazione, il salario annuo scenda al di sotto della soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale, si procederà a un'uscita oppure a un pensionamento al raggiungimento dell'età corrispondente.</p>	<p>Adattamento: per sbaglio, l'articolo non era stato incluso nel regolamento di previdenza 2018 e viene ora nuovamente inserito.</p>
<p>Art. 18.4 Mantenimento dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria</p> <p>1. In caso di continuazione dell'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento ordinaria, la persona assicurata può richiedere il mantenimento della previdenza fino al massimo al compimento del 70° anno di età</p> <p>2. I contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia dipendono dal piano previdenziale. Il conto di vecchiaia della persona assicurata viene mantenuto di conseguenza. La prestazione di vecchiaia diventa esigibile non appena termina il mantenimento dell'assicurazione o la persona assicurata raggiunge il limite d'età massimo per il mantenimento dell'assicurazione ai sensi del punto 1.</p>	<p>Art. 18.4 Mantenimento dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria</p> <p>1. In caso di continuazione dell'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento ordinaria, la persona assicurata può richiedere il mantenimento della previdenza fino al massimo al compimento del 70° anno di età</p> <p>2. I contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia e la partecipazione del datore di lavoro e del lavoratore dipendono dal piano previdenziale esistente. Il conto di vecchiaia della persona assicurata viene mantenuto di conseguenza. La prestazione di vecchiaia diventa esigibile non appena termina il mantenimento dell'assicurazione o la persona assicurata raggiunge il limite d'età massimo per il mantenimento dell'assicurazione ai sensi del punto 1.</p>	<p>Integrazione</p>